

Rinnovabili, il Tar bocchia gli oneri di sbilanciamento a carico dei produttori

In tre sentenze depositate la scorsa settimana il Tar Lombardia si è pronunciato sulla questione dei corrispettivi di sbilanciamento, ossia gli oneri che i produttori dovrebbero pagare per compensare i problemi che causano al sistema elettrico immettendo in rete energia in quantità diverse da quanto previsto. Una materia che era stata disciplinata dalle delibere dell'Autorità per l'Energia (Aeeg) n. 281/2012/R/efr del 5 luglio 2012 e n. 493/2012/R/efr del 22 novembre 2012, nelle quali si estende ai produttori di energia da rinnovabili la compartecipazione a questi oneri.

Secondo il Tribunale amministrativo lombardo l'Aeeg non può assumere che gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili, come l'eolico, fotovoltaico biogas, abbiano lo stesso grado di prevedibilità di quelli programmabili, biomasse e bioliquidi, sottoponendoli a corrispettivi di sbilanciamento impropri, come quelli introdotti con la contestata delibera 281/2012/R/efr. Il provvedimento viene dunque annullato (e con esso la 493/2012/R/efr) in quanto giudicato "discriminatorio".

Il Tar milanese, ha tuttavia respinto l'ipotesi secondo cui le Fer non programmabili debbano essere del tutto esentate dai corrispettivi di sbilanciamento o dal contribuire alla sicurezza del sistema. "Discorso diverso però l'intensità ed il tipo di previsione", si legge in una delle sentenze. Ed è questo il punto chiave su cui si basa l'annullamento della delibera.

Secondo il Tar infatti la 281 è "discriminatoria", configurando un sistema "illegittimo" che equipara "le fonti energetiche non programmabili a quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento". Al contrario, scrivono i giudici, tali fonti "non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento da esse prodotto". Per maggiori informazioni, consulta il sito <http://www.fattoriedelsole.org/>.